

Codice A1601A

D.D. 18 dicembre 2017, n. 547

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/09, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/09 art. 28 bis, comma 9. "Attività di eliski in Alta Valsesia" nei Comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia (VC) e valutazione inerenti il monitoraggio sull'avifauna di cui alle DD. n. 390/13 e seguenti, nella ZSC IT1120028 "Alta Valsesia" e nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba - proponente Corpo Guide Alpine Alagna

IL DIRIGENTE

Premesso che

L'art 28 bis della l.r. 26 gennaio 2009, n° 2 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*", entrato in vigore in data 1 giugno 2017, reca disposizioni circa l' "*Attività di volo in zone di montagna*", nell'ambito della quale l'eliski rappresenta una delle fattispecie disciplinate dalla norma. Nell'articolato il legislatore ha individuato l'Unione Montana, e solo in assenza di questa, il Comune, quale soggetto deputato all'esercizio della funzione di area vasta relativa all'individuazione di piazzole di atterraggio e decollo di aeromobili a motore, in considerazione del fatto che l'attività di volo interessa potenzialmente più territori comunali.

L'individuazione di cui sopra, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 28 bis, è da eseguirsi nel rispetto della "*normativa vigente*" e quindi anche delle procedure di Valutazione d'Incidenza (art. 43 l.r.19/2009), di seguito denominata V.I.

A tal proposito, rammentato che, a fronte dei divieti di cui al comma 5 del citato art. 28 bis relativi alla fattispecie dell'eliski, all'istanza in oggetto, risultano applicabili i disposti di cui al comma 9 dell'art. 28 bis stesso e vista l'imminenza della stagione invernale, con nota prot. 26301 del 06/11/2017 l'Unione Montana dei comuni della Valsesia ha provveduto ad inviare la deliberazione n. 76 del 30/10/2017 con la quale, accolte le necessità prospettate dal Comune di Alagna, approvava lo stralcio delle piazzole dedicate all'attività di eliski e nel contempo riconosceva formalmente ed esplicitamente, facendoli propri, i contenuti della documentazione per la V.I. finalizzata all'individuazione delle piazzole per lo svolgimento dell'attività di eliski presentata da parte del Corpo Guide Alpine Alagna con nota prot. 21680 del 20/09/2017.

In seguito, con determinazione n. 502 del 30/11/2017, che si intende qui integralmente richiamata, il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha espresso giudizio positivo rispetto alla proposta, da parte dell'Unione Montana dei comuni della Valsesia, di individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio ad utilizzo eliski per le stagioni invernali relative al periodo 2017/2020 denominate:

Decollo

1 "Col D'Olen Vigevano"

3 "Miniera di Kreass"

4 "Cascina Farinetti"

Atterraggio

A "Colle Ippolito"

B "Punta Cavallo"

E "Ghiacciaio Pioda"

G “Il Fornale – Valle Vogna”

In merito quindi all’attività di eliski interessante il territorio dell’Unione Montana succitata, coinvolgendo essa territori ricadenti sia in aree naturali protette che in siti della Rete Natura 2000, in data 20/09/2017 (prot. n. 21680/A.16.01.A), è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali, la documentazione funzionale all’eventuale ottenimento del giudizio di incidenza per lo svolgimento dell’attività di eliski nella stagione invernale 2017/2018 nel territorio dei comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia.

Tale documentazione è stata prodotta anche in ottemperanza ai disposti della determinazione dirigenziale n. 390 del 05/09/2013 e dei successivi provvedimenti adottati, con la quale il Settore Biodiversità e Aree Naturali aveva precedentemente espresso giudizio positivo di V.I. rispetto alla regolamentazione dell’attività di eliski nella ZPS IT1120027 “Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba”, condizionato ad una serie di prescrizioni tra le quali la raccolta di specifici dati di monitoraggio inerenti l’avifauna: tale iter procedurale risulta aderente alle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 28 bis, che, disponendo la legge - come noto - per il futuro, subordina il prosieguo dell’attività di eliski all’effettuazione (*ex novo*) della procedura della V.I. di cui all’art. 43 della l.r. 19/2009 da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali.

L’attività di eliski, che il proponente intende effettuare sul territorio dei Comuni di Alagna Valsesia e di Riva Valdobbia, prevede un numero massimo di 10 rotazioni giornaliere, effettuate tra le ore 9 e le ore 13, nel periodo compreso tra la fine delle festività natalizie e il persistere delle condizioni di innevamento che consentono voli e discesa fuoripista in sicurezza.

In merito quindi alle piazzole di decollo, nella Relazione d’Incidenza vengono proposte 4 piazzole:

1. Col D’Olen Vigevano a quota 2880m
2. Bocchetta delle Pisse a quota 2450m
3. Miniera di Kreass a quota 1356m
4. Cascina Farinetti a quota 1104m

L’elicottero, porterebbe in quota gruppi di massimo 5 persone, compreso l’accompagnatore, per la discesa fuori pista. Le 7 piazzole di atterraggio in cui verrebbero scaricati gli sciatori, riportate in apposita cartografia negli elaborati di progetto insieme alle rotte di sorvolo ed ai percorsi di discesa, risultano situate a quote comprese tra 2500 e 4300 m s.l.m. e sono le seguenti:

- A. Colle Ippolito a quota 4295m
- B. Punta Cavallo a quota 3367m
- C. Punta Rizzetti a quota 2958m
- D. Colle del Turlo a quota 2716m
- E. Ghiacciaio Pioda a quota 3677m
- F. Il Giardino – Valle Otro a quota 2660m
- G. Il Fornale – Valle Vogna a quota 2502m

Non sono previsti voli nelle giornate festive, domeniche comprese, eccezion fatta per la destinazione del Colle Ippolito, a partire dal Col d’Olen. Per quanto riguarda le modalità di sorvolo, il proponente specifica che solo ad una distanza di circa 300 metri dalla piazzola di atterraggio è previsto che l’elicottero riduca la sua distanza dal suolo, altrimenti mantenuta in circa 1000 metri per la maggior parte della rotta. Per quanto riguarda gli itinerari di discesa sui quali verrebbero

guidati gli sciatori, è previsto di contenere al massimo la loro dispersione sui versanti, concentrando dove possibile le traiettorie lungo tracciati preesistenti (es., i sentieri di discesa da Colle del Turlo, Punta Rizzetti e Bocchetta del Fornale).

L'attività in oggetto interesserebbe il territorio della ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba", entro i cui confini sono collocati tutti i percorsi di discesa fuori pista, tutte le rotte di sorvolo (fatta eccezione per quella che porta dal Col d'Olen al Colle Ippolito, che si sviluppa quasi interamente in territorio valdostano) e tutte le elisuperfici individuate (fatta eccezione per le due piazzole di decollo di riserva "Miniere di Kreass" e "Cascina Farinetti", esterne al sito della Rete Natura 2000 in oggetto).

Entro i confini della ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba" è ricompresa la ZSC IT1120028 "Alta Val Sesia", sostanzialmente sovrapposta al territorio del Parco dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Valle Strona: sia la ZSC che l'area protetta risultano in gestione all'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, fatte salve le residue competenze regionali in materia di volo in zone di montagna.

A fronte di quanto su descritto e prospettato dal proponente, giova rammentare che per attività di eliski si intende, ai sensi del precitato art. 28 bis della l.r. 2/2009, "*il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati*".

In questo senso, rispetto all'incidenza dell'attività in oggetto sulle emergenze naturalistiche che caratterizzano i siti Rete Natura 2000 interessati, con specifico riferimento all'avifauna la relazione fornita dal proponente (elaborato "Studio di incidenza per attività di eliski in Alta Valsesia") rileva un potenziale disturbo legato sia ai voli dell'elicottero, sia al transito degli sciatori: nel primo caso, le specie maggiormente sensibili sarebbero pernice bianca (*Lagopus mutus*) - i cui quartieri di svernamento potenzialmente coincidono con la fascia altimetrica in cui si localizzano le piazzole di atterraggio - ed i grandi rapaci come l'aquila reale (*Aquila crysaetos*), impegnati già alla fine dell'inverno nei voli territoriali in vista della stagione riproduttiva. Il transito degli sciatori potrebbe potenzialmente essere un elemento di disturbo anche per specie presenti alle quote inferiori o maggiormente legate all'ambiente forestale, quali gallo forcello (*Tetrao tetrix*), civetta capogrosso (*Aegolius funereus*) e picchio nero (*Dryocopus martius*).

La quota mantenuta durante il sorvolo e l'attenzione ad evitare la dispersione degli sciatori su aree vaste durante la discesa sono considerabili quali misure mitigative dell'impatto dell'attività di eliski sull'avifauna descritta.

Per quanto riguarda nello specifico i dati di monitoraggio dell'avifauna, in ottemperanza ai disposti del provvedimento autorizzativo iniziale (D.D. n. 390 del 05/09/2013) e analogamente a quanto avvenuto per gli anni precedenti, il proponente avrebbe dovuto fornire una valutazione comparata tra i dati relativi ai galliformi alpini raccolti nel corso dei periodici censimenti primaverili ed estivi dal Comprensorio Alpino VC1 e quelli derivanti da un monitoraggio specifico effettuato in aree campione ricadenti nel territorio interessato dall'eliski.

Tale esigenza era stata ribadita con prescrizione al punto 1 della determinazione n. 529 del 27/12/2017 in quanto, al fine di poter valutare il successo riproduttivo delle specie, risultava necessario che venissero effettuati, non solo censimenti primaverili, ma anche estivi e che venissero comparati con dati relativi ai galliformi alpini raccolti nel corso dei periodici censimenti primaverili ed estivi dal Comprensorio Alpino VC1. Per la Valle Otro, relativamente alla specie gallo forcello, per la quale il proponente aveva affermato di potersi appoggiare all'AVF "Vallone Otro", i dati

sono stati prodotti, ma non sono stati confrontati con serie di dati relativi ai censimenti del periodo 2013/2016. Dal monitoraggio effettuato, relativo ai censimenti primaverili di pernice bianca i dati raccolti dall'Ente Parco, nella sola zona di Alagna Valsesia, tuttavia hanno mostrato una sostanziale stabilità della specie, anche se non è stato possibile verificarne il successo riproduttivo con i censimenti estivi.

Per quanto riguarda l'aquila reale le risultanze delle osservazioni complessive indicano una sostanziale omogeneità di osservazioni e località confermando la presenza certa di una coppia di aquila nel settore 1 ed un'altra gravitante sui Valloni Otro e Vogna nel settore 2 denominato "Valle Otro"; oltre alla presenza certa di un nido sulle pareti del Belvedere, dato emerso già negli anni precedenti.

Tutto ciò premesso, il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Vista la l.r. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna".

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la D.G.R. n. 26-3013 del 7/3/2016 "Misure di conservazione sito specifiche" relativa alla ZSC IT 1120027.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 1 dicembre novembre 2017 prot. n. A16.01.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 29 gennaio 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

determina

1. di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza per la stagione invernale 2017/2018 rispetto all'attività di eliski su proposta del Corpo Guide Alpine Alagna nella ZSC IT 1120028 "Alta Valsesia" e nella ZPS IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otero, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba, a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016 e della DGR n. 26-3013 del 7/3/2016 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione, che si intendono qui integralmente richiamati;
2. di assentire, per lo svolgimento dell'attività di eliski, esclusivamente all'utilizzo delle piazzole di decollo e atterraggio individuate dall'Unione Montana dei comuni della Valsesia ed autorizzate ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 dal Settore Biodiversità ed Aree Naturali con determinazione n. 502/2017 - citata in premessa e che si intende qui integralmente richiamata - e corrispondenti a :

Decollo

1 "Col D'Olen Vigevano"

3 "Miniera di Kreass"

4 "Cascina Farinetti "

Atterraggio

A "Colle Ippolito"

B "Punta Cavallo"

E "Ghiacciaio Pioda"

G "Il Fornale – Valle Vogna"

risultando pertanto non utilizzabili in relazione all'attività di eliski la piazzola di decollo n. 2 "Bocchetta delle Pisse" e quelle di atterraggio C "Punta Rizzetti", D "Colle del Turlo " ed F "Il Giardino";

3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l'obbligatorio rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) decolli ed atterraggi sono concessi nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 aprile tra le ore 9 e le ore 13 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche comprese, anche in ossequio dei disposti della lettera d), comma 6 dell'art. 28 bis. L'attività di eliski potrà comunque essere sospesa, su disposizione dell'Ente di Gestione delle Aree protette della Valsesia, a titolo cautelativo con lo scopo di garantire la massima tutela della fauna selvatica con particolare attenzione alle specie, aquila reale, gallo forcello e pernice bianca;
 - b) sono consentite un massimo complessivo di 10 rotazioni giornaliere verso le piazzole A "Colle Ippolito", B "Punta Cavallo", E "Ghiacciaio Pioda" per non più di 8 giorni al mese ed un massimo di 3 rotazioni giornaliere verso la piazzola G "Il Fornale – Valle Vogna" per non più di 8 giorni al mese;

- c) dovrà essere rigorosamente rispettata, ai sensi della lettera d) dell'art.16 delle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla D.GR. n. 54-7409 del 7/04/2014 s.m.i., la traiettoria di sorvolo verso la piazzola G denominata "Fornale – Valle Vogna" in prossimità del sito di nidificazione dell'aquila sulle pareti del Belvedere;
- d) sia in alta quota che durante l'attraversamento delle fasce boscate, la discesa fuori pista dovrà avvenire su tracce già segnate evitando al massimo la dispersione degli sciatori sui versanti;
- e) a stagione ultimata, la Relazione contenente il prospetto del numero di voli effettuati, con date, condizioni meteo, e la rappresentazione cartografica delle traiettorie di sorvolo e delle traiettorie di discesa con riferimento alle diverse piazzole raggiunte e al numero degli sciatori trasportati in quota ad ogni volo, deve essere inoltrata dal proponente al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte, unitamente alle risultanze dei monitoraggi effettuati sull'avifauna, anche ai sensi della lettera e) del comma 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, meglio dettagliati nelle successive lettere f), g), h) del presente provvedimento;
- f) per quanto riguarda i galliformi alpini appartenenti alla specie gallo forcello e pernice bianca, sarà cura del proponente produrre le stime di popolazione ricavabili dalle operazioni censuali (comprese quelle estive) anche con la eventuale collaborazione del locale Comprensorio Alpino di Caccia. La Relazione dovrà comprendere anche una valutazione complessiva dei dati raccolti nelle stagioni pregresse dal 2013 ad oggi, in maniera che l'attività di monitoraggio nel suo complesso consenta nel tempo di individuare un trend di popolazione e di confrontare statisticamente le aree soggette al disturbo dell'attività di eliski con quelle dove la pressione antropica deriva da altre attività sportive invernali. Tutti i dati di presenza devono poi essere opportunamente cartografati;
- g) per quanto riguarda l'aquila reale, al fine di migliorare il quadro delle informazioni si ritiene necessaria una campagna di rilevamento mirata nella ZPS, con apposite uscite su campo, a partire dai siti eventualmente già conosciuti e, per quanto riguarda le tempistiche, dalle fasi precoci (definizione dei territori, già in gennaio) del periodo riproduttivo. Eventuali siti di nidificazione, nuovi o confermati sulla base di dati pregressi, andranno seguiti almeno fino all'involo dei giovani. Si raccomanda che la frequenza e la modalità dei rilievi su campo (il cui prospetto va unito alla documentazione relativa alle stagioni pregresse) siano tali da garantire l'efficacia del monitoraggio. Ai dati così ottenuti vanno aggiunte eventuali segnalazioni di esemplari (appartenenti alla specie aquila reale come pure ad altre di interesse conservazionistico potenzialmente presenti nell'area) genericamente osservati sul territorio di indagine nell'intero corso dell'anno. Tutti i dati di presenza devono poi essere opportunamente cartografati;
- h) le succitate documentazione relativa ai monitoraggi sull'avifauna dovrà essere consegnata al Settore Biodiversità e Aree Naturali entro il 20 settembre 2018: la stessa documentazione dovrà essere prodotta a corredo della istanza di V.I. finalizzata all'eventuale prosieguo dell'attività di eliski nella stagione invernale 2018/2019 e concorrerà alle valutazioni istruttorie di competenza regionale. Si sottolinea che qualora si rilevasse una carenza di dati utili alla valutazione del trend di popolazione e del successo riproduttivo dell'avifauna interessata, nell'impossibilità di esprimere un giudizio basato su dati verificabili, prevarrà il principio comunitario di precauzione ed in tal caso l'attività non sarà assentibile sotto il profilo della V.I.: un'eventuale successiva istanza sarà quindi condizionata alla produzione di dati esaustivi funzionali all'analisi ambientale/naturalistica del fenomeno;

- 4 di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009;
- 5 di rammentare che, poiché l'attività di eliski avverrà all'interno della Rete Natura 2000, in deroga al divieto generale di cui al comma 5 e in virtù delle disposizioni del comma 9 dell'art. 28 bis più volte citato, le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione che dovrà essere stipulata tra il soggetto gestore dell'attività di eliski e l'Ente di Gestione delle Aree protette della Valsesia;
- 6 di rammentare che ai sensi di legge, la convenzione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009 dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte - Settore Offerta Turistica e Settore Biodiversità e Aree naturali e agli organi di vigilanza.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
(Vincenzo Maria MOLINARI)